



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 928

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Art. 27 quater della l.p. n. 19/1983 (legge provinciale sul lavoro). Disciplina attuativa in materia di scambio di manodopera agricola.

Il giorno **19 Giugno 2026** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

nel contesto territoriale trentino, caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente frammentato e composto prevalentemente da aziende agricole di piccole dimensioni e a prevalente conduzione familiare, l'adozione della forma societaria semplice rappresenta spesso la naturale evoluzione dell'impresa agricola individuale. Tale scelta organizzativa infatti è frequentemente finalizzata a favorire il progressivo coinvolgimento dei figli e dei familiari nella gestione dell'azienda e quindi a garantire la continuità generazionale dell'attività. In questo quadro, appare fondamentale che dall'assunzione della forma societaria non consegua la perdita o la limitazione della possibilità di accedere agli strumenti di flessibilità e di collaborazione reciproca, riconosciuti alle imprese agricole individuali. Tra tali strumenti ed istituti rientra lo scambio di manodopera disciplinato dall'articolo 2139 del codice civile. L'istituto è volto a consentire alle imprese agricole di affrontare i naturali picchi di lavoro nel caso, a titolo esemplificativo, della raccolta o dell'espanto, come del diradamento e della potatura, assicurando la salvaguardia della produttività agricola, la più efficace gestione della manodopera e prevenendo così il ricorso a forme di sfruttamento della manodopera più vulnerabile.

In questa prospettiva si colloca il nuovo testo dell'articolo 27 *quater* della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), la cui *ratio* risiede nella volontà di sostenere gli imprenditori agricoli offrendo loro strumenti idonei ad affrontare le fasi di lavoro stagionale o caratterizzate da particolare intensità operativa, quali, ad esempio ma non solo, i periodi di raccolta. In tali momenti, infatti, si registra con crescente frequenza una difficoltà strutturale nel reperimento di manodopera agricola, determinata da fattori di natura demografica, economica e sociale che rendono sempre più complesso attrarre e conseguentemente contrattualizzare lavoratori stagionali, sia locali sia provenienti da Paesi terzi. In tale contesto, lo scambio di manodopera tra società semplici agricole, nonché tra queste e gli imprenditori agricoli, si configura come uno strumento efficace e sostenibile, in grado di consentire una condivisione regolamentata e trasparente delle risorse umane. La finalità perseguita dalla disposizione è pertanto duplice: da un lato sostenere la produttività, la continuità e la resilienza del comparto agricolo attraverso strumenti di collaborazione flessibile e mutualistica tra imprese; dall'altro rafforzare il presidio di legalità nel mercato del lavoro agricolo, valorizzando al contempo le forme di solidarietà professionale che storicamente caratterizzano l'organizzazione e la cultura dell'agricoltura nei territori rurali.

Precisamente il nuovo disposto dell'art. 27 *quater* (Disposizioni in materia di scambio di manodopera agricola), reca espressamente: “1. *Al fine di promuovere la regolarità del lavoro e soccorrere al fabbisogno di manodopera, lo scambio di manodopera di cui all'articolo 2139 del codice civile, come disciplinato dall'uso inserito nella raccolta presso la Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento, è ammesso anche con le società semplici agricole o fra le medesime, secondo gli usi, purché esse abbiano le caratteristiche delle microimprese.* 2. *La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la disciplina attuativa necessaria per l'applicazione di quest'articolo.*”.

Ulteriormente si evidenzia che il Titolo VII, Capitolo 7, articolo 1, della Raccolta provinciale degli usi 2009, dispone come segue: “*È in uso lo scambio di manodopera tra i piccoli imprenditori agricoli, sia coltivatori diretti che imprenditori che svolgono l'attività agricola anche in via accessoria purché non occasionale e non finalizzata al mero autoconsumo. Lo scambio si effettua in tutta la provincia, nell'attività agricola e in quelle ad essa connesse, personalmente tra gli stessi imprenditori anche a mezzo dei loro familiari o dipendenti.*”.

Nel contesto normativo vigente, lo scambio di manodopera si applica, pertanto, nella combinazione disposta dell'art. 27 *quater* e dell'art. 1 del Titolo VII, Capitolo 7, articolo 1 della Raccolta degli usi della Provincia di Trento 2009.

La presente deliberazione disciplina lo scambio dei lavoratori, tuttavia avvenendo questo secondo gli usi, ne discende che anche i familiari possono entrare nello scambio. Negli schemi di accordi qui allegati il familiare non viene compreso, essendo il suo scambio regolato dagli usi. Tuttavia, a tale proposito, si ritiene opportuno precisare che, nel caso di società semplice in agricoltura, per “familiare” si intende il familiare dei singoli soci. Ai fini della presente deliberazione, per “familiare coadiuvante” si intendono i soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'imprenditore che operano per suo conto e risultano iscritti alla relativa gestione previdenziale agricola in qualità di coadiuvanti. Si evidenzia altresì che è attualmente in corso una richiesta di parere presso l'Ispettorato nazionale del lavoro in merito all'estensione dell'applicazione dell'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del cui esito verrà informato il presente provvedimento.

I lavoratori che vengono interessati dallo scambio debbono essere impiegati dalla ricevente secondo lo stesso profilo professionale presente nel contratto di assunzione e secondo il profilo di rischio inerente alle stesse mansioni.

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di approvare la disciplina attuativa transitoria per l'annata agraria in corso 2025-2026, più dettagliatamente dal 11 novembre 2025 al 10 novembre 2026, e definitiva dalla prossima annata 2026-2027 e relativa allo scambio di manodopera ai sensi dell'articolo 27 *quater* sopra richiamato, definendone in maniera organica l'ambito e i presupposti applicativi, le modalità operative nonché i criteri e le condizioni di riferimento per la sua concreta attuazione.

Ai fini della trasparenza e della capacità probatoria del corretto scambio avvenuto o in essere i soggetti che intendono fruirne popolano la banca dati degli scambi attiva presso l'Agenzia del Lavoro, concorrendo e consentendo il rispetto di canoni di legalità e di tracciabilità dei flussi, utili anche ai fini del riconoscimento dell'effettiva datorialità. L'obiettivo principale è permettere la circolazione delle risorse-lavoro e conseguentemente contrastare fenomeni opachi. Il monitoraggio delle comunicazioni di scambio consente la trasparenza nella circolazione di tali risorse, monitorando l'utilizzo, evitando in tal modo il formarsi di prassi non corrette o casi di abuso. La comunicazione permette altresì, nel contesto di una visita ispettiva, l'immediata prova della corretta applicazione dell'istituto ed allo stesso tempo un dato certo nell'ambito dell'attività di indagine.

Le modalità attuative disciplinate dalla presente deliberazione riguardano esclusivamente l'ambito previsto dall'articolo 27 *quater* della l.p. n. 19/1983 e trovano applicazione unicamente agli scambi di manodopera tra società semplici agricole nonché tra queste ultime e gli imprenditori agricoli.

Tuttavia, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti datoriali nel corso della definizione delle presenti modalità attuative, nonché dell'opportunità di assicurare un adeguato monitoraggio dei rapporti di lavoro oggetto di scambio tra imprenditori, pur se consentiti ai sensi dell'articolo 2139 del Codice civile, si ritiene opportuno rinviare a una successiva valutazione l'eventuale estensione del monitoraggio anche a tale fattispecie. Tale valutazione sarà effettuata sentite le parti sociali, acquisito il parere del Servizio Lavoro e di Agenzia del Lavoro, da svolgersi entro 24 mesi dall'adozione del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, la disciplina attuativa prevista dal comma 2 dell'articolo 27 *quater* della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, in materia di scambio di manodopera agricola, tra società semplici agricole e tra queste e i piccoli imprenditori agricoli, definendo *infra* le condizioni di attuazione che debbono essere presenti all'atto dell'attivazione dello scambio:
 - A. i piccoli imprenditori agricoli e le società semplici debbono essere titolari di fascicolo aziendale validato; restano in ogni caso escluse dalla disciplina di cui al presente provvedimento le imprese agricole o boschive c.d. "senza terra";
 - B. i piccoli imprenditori agricoli e le società semplici debbono essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Turismo Artigianato della Provincia di Trento con il codice ATECO 01, 02 o 03;
 - C. i piccoli imprenditori agricoli e le società semplici debbono applicare il contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Trento e successivi rinnovi;
 - D. le società di cui all'art. 27 *quater*, sono società semplici e riconducibili alla categoria delle microimprese, ovvero società che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, nel rispetto delle disposizioni concernenti il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e di quant'altro previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE;
 - E. lo scambio riguarda i lavoratori in forza nella/e società semplici e/o piccolo imprenditore agricolo per i quali siano state effettuate le relative comunicazioni obbligatorie (COB) attive durante la vigenza del contratto di scambio, senza indicazione del nominativo dei lavoratori, che verranno raggiunti da informativa in merito alla presenza di un contratto di scambio in essere da parte del datore di lavoro;
 - F. per "lavoratore" si intende qualsiasi soggetto impiegato nell'attività agricola della/e società semplici e/o piccolo imprenditore agricolo, e precisamente i lavoratori subordinati, i familiari coadiuvanti oltre ai legali rappresentanti; non sono oggetto dell'accordo gli scambi che riguardano i familiari non coadiuvanti;
 - G. lo scambio di manodopera avviene a titolo gratuito, secondo logiche di reciprocità e mutualità tra aziende agricole;
 - H. i lavoratori interessati sono debitamente formati, informati e, ove previsto, addestrati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi della normativa vigente, con riferimento alle

mansioni oggetto dello scambio e ai rischi specifici delle lavorazioni che essi svolgeranno presso la parte ricevente; prima dell'avvio della prestazione la parte ricevente effettua una specifica e documentata rivalutazione dell'adeguatezza della valutazione dei rischi in relazione allo scambio e, ove tale rivalutazione evidenzia modifiche significative dell'organizzazione del lavoro o dei rischi ai fini della salute e sicurezza, aggiorna il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Qualora necessario, la parte ricevente integra, prima dell'avvio della prestazione, l'informazione, la formazione e, se occorre, l'addestramento con riferimento ai rischi specifici presenti nel proprio contesto produttivo. La parte ricevente conserva agli atti, per tutta la durata dello scambio e per il tempo previsto dalla normativa vigente, la documentazione relativa alla formazione, informazione e, ove prevista, addestramento dei lavoratori coinvolti, nonché la documentazione attestante la rivalutazione di cui alla presente lettera

2. disporre che in tutti i casi di scambio di manodopera agricola di cui al punto 1), le parti dello scambio debbono provvedere preventivamente alla comunicazione dell'attivazione dello scambio nell'apposito registro tenuto dall'Agenzia del lavoro;
3. di dare mandato all'Agenzia del lavoro di predisporre, gestire e rendere operativa una piattaforma informatica, comprensiva di apposito registro, finalizzata alla raccolta e gestione dei dati relativi agli scambi di manodopera di cui al presente provvedimento, assicurando *un canale ufficiale di comunicazione con INAIL - Trento al fine di condividere i dati relativi agli scambi in essere*;
4. di dare altresì mandato alla medesima Agenzia del lavoro di adottare, con proprio atto, le disposizioni operative necessarie per la gestione del registro e, in generale, della piattaforma, ivi incluse le modalità di inserimento dei dati, di ricezione della documentazione, nonché di trasmissione delle eventuali comunicazioni e notifiche ai soggetti interessati;
5. di stabilire che, in via transitoria e nelle more dell'istituzione e comunque non oltre il 31.12.2026 del registro di cui al precedente punto, le parti comunicano preventivamente lo scambio dei lavoratori attivi e registrati nelle COB, mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo (scambiomanodopera.agricoltura@pec.provincia.tn.it), indicando almeno i seguenti dati:
 - a) i dati del soggetto mandante (cf/piva, codice ATECO, indirizzo);
 - b) i dati del soggetto mandatario (cf/piva, codice ATECO, indirizzo);
 - c) il periodo dello scambio (data inizio/ e data fine);
 - d) il luogo o i luoghi presso i quali i lavoratori svolgeranno la prestazione, in particolare con riferimento alle parcelle indicate nel fascicolo aziendale validato di cui sopra;
6. di impegnare il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento a stabilire un canale ufficiale di comunicazione con INAIL - Trento al fine di condividere i dati relativi agli scambi in essere;
7. di stabilire che la comunicazione preventiva dello scambio possa essere effettuata direttamente da una delle parti dell'accordo di scambio ovvero da un soggetto dallo stesso formalmente delegato, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, consulenti del lavoro, organizzazioni sindacali, patronati, avvocati, dottori commercialisti o altri professionisti abilitati, ferma restando la responsabilità in capo al soggetto delegante in merito alla veridicità dei dati trasmessi;

8. di approvare gli schemi contrattuali di scambio di manodopera che, fatto salvo e fermo il rispetto di quanto stabilito dal precedente punto 1), e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente, potranno essere modificati o integrati dai soggetti coinvolti nello scambio in relazione alle specifiche esigenze del caso, per come uniti al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, *sub* all. A, B e quindi:
tra Società semplici, all. A;
tra Società semplice ed imprenditore, all B;
9. a fini statistici di monitoraggio dello scambio di manodopera ai sensi dell'art. 27 *quater* della L.P. n. 19/1983, le Associazioni datoriali si impegnano a definire unitamente alla Provincia un Protocollo per il monitoraggio con funzione di rendiconto con termine a ciascuna annata agraria del numero complessivo dei lavoratori equivalenti coinvolti nello scambio, delle giornate complessive scambiate, nelle diverse categorie di coltivazione;
10. durante il periodo transitorio, rimane in attività il gruppo di lavoro che ha partecipato alla scrittura dei presenti criteri, al quale si aggiunge il direttore di INAIL Trento o suo delegato; a regime il monitoraggio avverrà attraverso il Tavolo Verde, al quale per tale materia verrà invitato il Servizio Lavoro ed il direttore di INAIL - Trento;
11. di rimandare ad una successiva valutazione l'estensione del monitoraggio anche ai rapporti tra imprenditori agricoli, all'esito di un confronto con le parti sociali da tenersi entro 24 mesi dall'adozione del presente provvedimento;
12. di dare atto che la proposta in esame risulta coerente con l'Obiettivo di medio lungo periodo 9.6 *"Accompagnare le imprese nel reperire forza lavoro e nel qualificare la stessa"* della Strategia provinciale per la XVII Legislatura, approvata con deliberazione n. 990 del 28 giugno 2024 e in particolare con l'intervento rilevante descritto nella politica 9.6.1 *"Attivare e sostenere iniziative al fine di formare, qualificare o attrarre risorse umane, sulla base delle esigenze delle imprese, promuovendo la sicurezza e la qualità dell'occupazione"* della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza provinciale 2026-2028;
13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;
14. di trasmettere la presente deliberazione alle Autorità di controllo civili e militari operanti nella Provincia di Trento e quindi all'Ispettorato nazionale del lavoro ed al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle discipline attuative;
15. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale entro i termini previsti dalla normativa statale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere in via straordinaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Schema di accordo scambio manodopera tra società semplici agricole

002 Schema di accordo scambio manodopera tra società agricola e piccolo imprenditore agricolo

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO PER LO SCAMBIO DI MANODOPERA TRA SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE

(ai sensi dell'articolo 2139 del codice civile e dell'articolo 27 *quater* della legge
provinciale 16 giugno 1983, n. 19)

TRA

La società agricola _____, con sede legale in
_____, codice fiscale/partita IVA
_____, iscritta al Registro delle imprese di
_____, in persona del legale rappresentante pro tempore
_____ (di seguito "Società A")

E

La società agricola _____, con sede legale in
_____, codice fiscale/partita IVA
_____, iscritta al Registro delle imprese di
_____, in persona del legale rappresentante pro tempore
_____ (di seguito "Società B")

congiuntamente denominate anche "**le Parti**"

PREMESSO CHE

le Parti sono società agricole semplici ai sensi della normativa vigente.

le Parti rientrano nella categoria delle microimprese per tali intendendosi le società che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, nel rispetto delle disposizioni concernenti il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e di quant'altro previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE

le Parti sono iscritte alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Turismo Artigianato della Provincia di Trento con il codice ATECO 01 a eccezione delle imprese boschive cd "senza terra", 02, a eccezione delle imprese boschive cd "senza terra", o 03;

nel presente accordo, per "lavoratore" si intende qualsiasi soggetto impiegato nell'attività agricola della/e società semplici e/o piccolo imprenditore agricolo, e precisamente i lavoratori subordinati, i familiari coadiuvanti oltre ai legali rappresentanti; non sono oggetto dell'accordo gli scambi che riguardano i familiari non coadiuvanti;

Lo scambio di manodopera oggetto del presente accordo avviene a titolo gratuito, secondo logiche di reciprocità e mutualità tra aziende agricole;

i lavoratori interessati sono debitamente formati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi della normativa vigente con riferimento alle mansioni oggetto dello scambio e ai rischi specifici delle lavorazioni che essi svolgeranno presso la parte ricevente; qualora così non fosse, la parte ricevente, con riguardo ai rischi specifici, integra l'informazione e la formazione/addestramento prima dell'avvio della prestazione presso la propria azienda.

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene e stipula quanto segue.

Il presente accordo disciplina le modalità operative dello scambio di manodopera tra le Parti;

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo disciplina lo scambio di manodopera tra le Parti, ai sensi dell'articolo 2139 del codice civile e dell'articolo 27 *quater* della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e secondo gli usi provinciali raccolti presso la CCIAA di Trento.

Lo scambio avviene esclusivamente per finalità di mutuo supporto tra imprese agricole, senza finalità di lucro o intermediazione di manodopera.

Articolo 2 – Lavoratori coinvolti

Lo scambio riguarda i lavoratori in forza presso le società semplici, per i quali siano state effettuate le relative comunicazioni obbligatorie (COB) e a condizione che le medesime siano e rimangano in corso di validità per l'intera durata dello scambio;

Articolo 3 – Durata dello scambio

Lo scambio di manodopera ha durata dal _____ al _____.

Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le Parti e comunicate secondo le medesime modalità.

Articolo 4 – Luogo di svolgimento dell'attività lavorativa

Durante il periodo di scambio i lavoratori svolgeranno la propria attività lavorativa presso sedi operative della società ricevente e nei fondi presenti nel fascicolo aziendale della medesima.

Articolo 5 – Formazione dei lavoratori.

Prima dell'avvio della prestazione, la parte ricevente effettua una specifica e documentata rivalutazione dell'adeguatezza della valutazione dei rischi in relazione allo scambio e, qualora da tale rivalutazione emergano esigenze di integrazione, provvede prima dell'inizio della

prestazione all'integrazione dell'informazione, della formazione e, se necessario, dell'addestramento con riferimento ai rischi specifici presenti nel proprio contesto produttivo.

Articolo 6 – Disposizioni in materia di sicurezza

Il soggetto ricevente si impegna a:

- a) garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) fornire ai lavoratori ricevuti, prima dell'avvio delle attività presso la propria azienda, le informazioni necessarie sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, sulle procedure di emergenza e sulle misure di prevenzione adottate;
- c) fornire la ulteriore formazione e/o l'addestramento che si dovessero rendere necessari per lo svolgimento delle attività presso la medesima;
- d) effettuare, prima dell'avvio dello scambio, una specifica e documentata rivalutazione dell'adeguatezza della valutazione dei rischi in relazione alle mansioni, alle attrezzature e ai luoghi di lavoro interessati; ove tale rivalutazione evidenzia modifiche significative dell'organizzazione del lavoro o dei rischi ai fini della salute e sicurezza, procedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e) adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria affinché le lavorazioni affidate ai lavoratori ricevuti siano svolte in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle mansioni e dei profili di rischio dichiarati nello scambio;
- f) non adibire i lavoratori a macchine, attrezzature o lavorazioni per le quali non risulti documentata la specifica abilitazione, formazione o addestramento richiesti dalla normativa vigente;
- g) conservare agli atti la documentazione di cui alle lettere precedenti.

Articolo 7 – Gratuità dello scambio

Lo scambio di manodopera disciplinato dal presente accordo avviene a titolo gratuito e non comporta alcun corrispettivo economico tra le Parti.

Restano a carico della società datrice di lavoro originaria gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei propri lavoratori.

Articolo 8 – Comunicazioni conseguenti

Le Parti concordano che le comunicazioni conseguenti all'attivazione del presente scambio siano assolute dalla Società _____.

Articolo 9 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2139 del codice civile e dell'articolo 27 *quater* della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, dagli usi provinciale raccolti presso la CCIATA di Trento, nonché la disciplina provinciale vigente in materia di scambio di manodopera tra imprese agricole.

Luogo _____

Data _____

Per la **Società A**

Il legale rappresentante

Per la **Società B**

Il legale rappresentante

ALLEGATO B

SCHEMA DI ACCORDO PER LO SCAMBIO DI MANODOPERA TRA SOCIETÀ AGRICOLA E PICCOLO IMPRENDITORE AGRICOLO

(ai sensi dell'articolo 2139 del codice civile e dell'articolo 27 *quater* della legge
provinciale 16 giugno 1983, n. 19)

TRA

La società agricola _____, con sede legale in
_____, codice fiscale/partita IVA
_____, iscritta al Registro delle imprese di
_____, in persona del legale rappresentante pro tempore
_____ (di seguito "Società")

E

L'imprenditore agricolo _____, corrente in
_____, codice fiscale _____,
iscritto al Registro delle imprese di _____

congiuntamente denominate anche "**le Parti**"

PREMESSO CHE

la Società è una società agricola ai sensi della normativa vigente;

la Società rientra nella categoria delle microimprese per tali intendendosi le società che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, nel rispetto delle disposizioni concernenti il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e di quant'altro previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE

la società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Turismo Artigianato della Provincia di Trento con il codice ATECO 01 a eccezione delle imprese boschive cd "senza terra", 02, a eccezione delle imprese boschive cd "senza terra", o 03;

la società è titolare di fascicolo aziendale validato;

nel presente accordo, per "lavoratore" si intende qualsiasi soggetto impiegato nell'attività agricola della/e società semplici e/o piccolo imprenditore agricolo, e precisamente i lavoratori subordinati, i familiari coadiuvanti oltre ai legali rappresentanti; non sono oggetto dell'accordo gli scambi che riguardano i familiari non coadiuvanti;

Lo scambio di manodopera oggetto del presente accordo avviene a titolo gratuito, secondo logiche di reciprocità e mutualità tra aziende agricole;

i lavoratori interessati sono debitamente formati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi della normativa vigente con riferimento alle mansioni oggetto dello scambio e ai rischi specifici delle lavorazioni che essi svolgeranno presso la parte ricevente; qualora così non fosse, la parte ricevente, con riguardo ai rischi specifici, integra l'informazione e la formazione/addestramento prima dell'avvio della prestazione presso la propria azienda.

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene e stipula quanto segue.

Il presente accordo disciplina le modalità operative dello scambio di manodopera tra le Parti;

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo disciplina lo scambio temporaneo di manodopera tra le Parti, ai sensi dell'articolo 2139 del codice civile e dell'articolo 27 *quater* della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, nonché secondo gli usi provinciali raccolti presso la CCIATA di Trento.

Lo scambio avviene esclusivamente per finalità di mutuo supporto tra gli imprenditori agricoli, senza finalità di lucro o intermediazione di manodopera.

Articolo 2 – Numero dei lavoratori coinvolti

Lo scambio riguarda i lavoratori in forza presso la parte datrice di lavoro, per i quali siano state effettuate le relative comunicazioni obbligatorie (COB) e a condizione che le medesime siano e rimangano in corso di validità per l'intera durata dello scambio;

Articolo 3 – Durata dello scambio

Lo scambio di manodopera ha durata dal _____ al _____.

Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le Parti e comunicate secondo le medesime modalità.

Articolo 4 – Luogo di svolgimento dell'attività lavorativa

Durante il periodo di scambio i lavoratori svolgeranno la propria attività lavorativa presso sedi operative della società ricevente e nei fondi presenti nel fascicolo aziendale della medesima.

Articolo 5 – Formazione dei lavoratori

Le Parti dichiarano che tutti i soggetti interessati allo scambio risultano adeguatamente formati, informati e, ove previsto, addestrati in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le

mansioni oggetto dello scambio e possiedono le competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste presso la parte ricevente.

Prima dell'avvio della prestazione, la parte ricevente effettua una specifica e documentata rivalutazione dell'adeguatezza della valutazione dei rischi in relazione allo scambio e, qualora da tale rivalutazione emergano esigenze di integrazione, provvede prima dell'inizio della prestazione all'integrazione dell'informazione, della formazione e, se necessario, dell'addestramento con riferimento ai rischi specifici presenti nel proprio contesto produttivo.

Articolo 6 – Disposizioni in materia di sicurezza

Il soggetto ricevente si impegna a:

- a) garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) fornire ai lavoratori ricevuti, prima dell'avvio delle attività presso la propria azienda, le informazioni necessarie sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, sulle procedure di emergenza e sulle misure di prevenzione adottate;
- c) fornire la ulteriore formazione e/o l'addestramento che si dovessero rendere necessari per lo svolgimento delle attività presso la medesima;
- d) effettuare, prima dell'avvio dello scambio, una specifica e documentata rivalutazione dell'adeguatezza della valutazione dei rischi in relazione alle mansioni, alle attrezzature e ai luoghi di lavoro interessati; ove tale rivalutazione evidenzia modifiche significative dell'organizzazione del lavoro o dei rischi ai fini della salute e sicurezza, procedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e) adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria affinché le lavorazioni affidate ai lavoratori ricevuti siano svolte in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle mansioni e dei profili di rischio dichiarati nello scambio;
- f) non adibire i lavoratori a macchine, attrezzature o lavorazioni per le quali non risulti documentata la specifica abilitazione, formazione o addestramento richiesti dalla normativa vigente;
- g) conservare agli atti la documentazione di cui alle lettere precedenti.

Articolo 7 – Gratuità dello scambio

Lo scambio di manodopera disciplinato dal presente accordo avviene a titolo gratuito e non comporta alcun corrispettivo economico tra le Parti.

Restano a carico della parte datrice di lavoro originaria gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei propri lavoratori.

Articolo 8 – Comunicazioni conseguenti

Le Parti concordano che le comunicazioni conseguenti all'attivazione del presente scambio siano assolute da_____.

Articolo 9 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2139 del codice civile e dell'articolo 27 *quater* della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, dagli usi provinciale raccolti presso la CCIATA di Trento, nonché la disciplina provinciale vigente in materia di scambio di manodopera tra imprese agricole.

Luogo _____

Data _____

Per la **Società**
agricolo Il legale rappresentante

Per l'imprenditore
L'imprenditore